



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Appalti e amministrativo 2

Determinazione numero 393 del 19/12/2019

OGGETTO: SP. N. 40 DI VAGLIO. SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA ALLE COLONNINE POSTE ALL'INTERNO DELLA GALLERIA DI STRETTARA - ANNO 2020.AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO 24H SULLA COLONNINE SOS.IMPRESA VIGILANZA GROUP-WOLF SRL..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale del Servizio Lavori speciali e Manutenzione OOPP n. 308 del 11/12/2019 si affidava il rinnovo del servizio di telesoccorso e telecontrollo 24h sulle due colonnine SOS poste all'interno della galleria di Strettara sulla strada provinciale n. 40 all'impresa BEGHELLI SERVIZI SRL con sede in Valsamoggia loc.Monteveglio (BO) viale della Costituzione n. 3/2 C.F./P.IVA 01954641203 proprietaria delle colonnine stesse, per un importo relativo al canone annuale dal 01/01/2020 al 31/12/2020 di € 1.600,00 (oltre iva al 22% impegnati al capitolo 3826 del peg 2020).

Il servizio sarà attivo dal 01/01/2020 ed è stato stipulato contratto per corrispondenza con prot. n.40479 del 19/12/2019.

In data 13/12/2019 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 39846 di pari data, a termini della quale l'impresa BEGHELLI SERVIZI SRL ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare **il servizio di telesoccorso e telesorveglianza delle suddette colonnine SOS - anche in orario notturno e festivo** - all'impresa VIGILANZA GROUP SCARL con sede in Brescia via Fura 14 Cod. Fisc. e P.IVA 00884000175 per un importo di € 1.600,00 I.V.A. esclusa, che a sua volta indica quale esecutrice del servizio l'impresa WOLF SRL con sede in Brescia via Fura 16 C.F./P.IVA 03273590178.

Accertato - tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Brescia - che l'impresa subappaltatrice e l'esecutrice del servizio sono iscritte nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale" nella sezione "Guardiana dei cantieri" attualmente in corso di aggiornamento.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016- come modificato dal D.Lgs 56/2017 , l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare totalmente il servizio di cui sopra per pregresso contratto di subappalto come sotto descritto;

- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:

-dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R n.207/2010 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;

-dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ;

-contratto di subappalto del 08/04/2014 con il quale la ditta Beghelli (titolare dei sistemi hardware licenze software) ha subappaltato la gestione del servizio di teleassistenza alla Ditta Vigilanza Group SCARL – Wolf (titolare di adeguata struttura organizzativa e di un adeguato numero di operatori specializzati) per tutti gli impianti compreso quello a cui si riferisce il presente atto in quanto, fatta salva specifica autorizzazione in tal senso da parte della committenza;

-Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;

Considerato che, ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall'arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Richiamati, a tale riguardo, la recente sentenza della Corte di Giustizia UE (CGUE) del 26 settembre 2019 (causa C-63/18) che ha statuito la non conformità al diritto UE della norma nazionale che prevede un limite quantitativo al subappalto e il conseguente Atto di segnalazione di A.N.AC n.8 del 13.11.2019 in materia che sollecita un modifica normativa al Codice dei contratti;

Ritenuto che, sia in relazione alla natura del servizio altamente specializzato e su impianti oggetto di licenza esclusiva, sia in relazione al buon esito dei precedenti affidamenti, si possa procedere ad autorizzare una maggiore percentuale di subappalto con riferimento alle sopra richiamate pronunce, ritenendo però il subappaltatore – vista la percentuale maggiore di servizio subappaltata – solidalmente responsabile con l'affidatario della buona esecuzione del servizio e di ogni altro obbligo ed onere connesso al contratto;

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l' autorizzazione;

Precisato :

- che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con un ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- che ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici,
- ai fini di ogni pagamento l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Servizio Lavori speciali e manutenzione OOPP Dott. Luca Rossi.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs n.196/2003 e s.s.m.m.i.i., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera invito. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che la Provincia di Modena -Area Lavori Pubblici -sede di viale J. Barozzi 340 Modena è il Titolare dei dati personali e si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dagli operatori economici. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura di gara ed alla stipula e gestione del contratto di conferimento dell'appalto, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il Responsabile per la protezione de dati per la Provincia di Modena è Lepida SPA, via della Liberazione n. 15 40128 Bologna telefono 051/6338800 e mail: dpo-team@lepida.it. Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali,informatici o telematici, esclusivamente per fini istituzionali e precisamente in funzione e per i fini e tempi della presente procedura.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa **BEGHELLI SERVIZI SRL** con sede in Valsamoggia loc.Monteveglio (BO) viale della Costituzione n. 3/2 C.F./P.IVA 01954641203 a subappaltare all'impresa **VIGILANZA GROUP SCARL con sede in Brescia via Fura 14 Cod. Fisc. e P.IVA 00884000175 il servizio di telesoccorso e telesorveglianza delle colonnine SOS all'interno della galleria di Stretara sulla s.p. 40 di Vaglio anche in orario notturno e festivo per un importo di € 1.600,00 I.V.A. esclusa** ;

2)di dare atto che il servizio sarà svolto dalla ditta esecutrice **Wolf SRL** con sede in in Brescia via Fura 16 C.F./P.IVA 03273590178 ;

3)di dare atto che le imprese **WOLF SRL - VIGILANZA GROUP SCARL** sono in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, rispettivamente con prot. n.40301del 18/12/2019 valido fino al 28/02/2020 e con prot.n. 40052 del 16/12/2019 valido fino al 12/02/2020;

4) di dare atto che, in conformità alle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016 e alla determinazione n. 312 del 07/12/2018, si effettuerà il pagamento diretto nei confronti della ditta **WOLF** come da richiesta e accettazione di **VIGILANZA GROUP**;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e come disposto dal capitolato speciale d'appalto il pagamento al subappaltatore verrà corrisposto direttamente dall'amministrazione previa comunicazione da parte dell'appaltatore della parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Inoltre come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016, al subappaltatore compete di trasmettere alla Provincia copia della fattura relativa alla prestazione eseguita, fattura che dovrà' obbligatoriamente essere intestata all'appaltatore senza addebito di I.V.A. (in applicazione del regime c.d. "reverse charge" ex art. 17 del D.P.R. n.633/1972) e non alla stazione appaltante come in precedenza; tutti i pagamenti (in acconto o a saldo) all'appaltatore e al subappaltatore sono subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva (DURC) su entrambi i soggetti;

6) di dare atto che sia **VIGILANZA GROUP SCARL** che **WOLF SRL** risultano iscritte alla white list istituita dalla Prefettura di Brescia nella sezione "Guardiana dei cantieri" con scadenza il 29/08/2019;

7) di dare atto che il codice CIG è **ZDF2B060D9** ;

8)di notificare il presente provvedimento alla ditta BEGHELLI SERVIZI alla Ditta subappaltatrice **WOLF SRL - VIGILANZA GROUP SCARL** al Direttore dell'esecuzione e all'Ufficio contabilità ordinaria per quanto di rispettiva competenza;

9)di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area amministrazione trasparente sezione Provvedimenti come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 1987 / 2019

Esercizio 2019

Pagina 1 di 1

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	3826 / 0	113 / 2020	26 / 2020			Sub-Impegno	1.600,00	S.P.40 di Vaglio - Galleria di Strettara - Servizio telesorveglianza n.2 colonnine - Anno 2020 - Sub Appalto Ditta Wolf Srl